



## *Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

VISTA la legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante *Disciplina delle società fiduciarie e di revisione*;

VISTO il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, recante *Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione* ed, in particolare, l'art. 3, primo comma, che consente di disporre ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi;

VISTO l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1995 n. 29 recante *Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1993, n. 158, concernente l'istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione;

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2016, n. 92 recante *Determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le società fiduciarie e di revisione*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali* e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modificazioni, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;



VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, e in particolare l'articolo 2, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento dell'elenco istituito con decreto ministeriale del 18 giugno 1993 che, stante la risalenza, si presenta oggi non più idoneo a soddisfare le esigenze ispettive e tale da non consentire la necessaria rotazione degli incarichi;

RITENUTO di dover stabilire nuovi requisiti di professionalità e di onorabilità per gli esperti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, volti al riconoscimento di nuove specifiche competenze e ad escludere soggetti che abbiano riportato condanne in fattispecie di reato di più recente introduzione;

## **DECRETA**

### **Art.1**

*(Oggetto e finalità)*

1. E' istituito un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi, ordinari e straordinari, presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione.
2. L'elenco è tenuto e aggiornato a cura della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società, Divisione II.

### **Art.2**

*(Programmazione delle attività ispettive)*

1. Le attività ispettive ordinarie sono eseguite sulla base di un programma annuale o pluriennale predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in coordinamento con la Guardia di Finanza e la Banca d'Italia;
2. La frequenza dei controlli sulla singola società è determinata sulla base del livello di rischio, delle risorse disponibili e dell'esito positivo dei controlli già effettuati sia dalla stessa amministrazione sia dalle amministrazioni operanti nell'ambito dello stesso settore;
3. I controlli ispettivi ordinari sono stabiliti sia sulla base di una programmazione annuale o pluriennale che a selezione casuale o a campione.

### **Art.3**

*(Requisiti di professionalità)*

Possono essere iscritti nell'elenco, a domanda degli interessati:

- a) i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ovvero nell'albo degli avvocati, ovvero nel registro dei revisori legali;



- b) i docenti e i ricercatori universitari presso cattedre attinenti gli insegnamenti di: diritto commerciale; diritto tributario; diritto dei mercati finanziari; diritto societario; diritto bancario; finanza aziendale; economia aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnica dei mercati mobiliari; ragioneria generale ed applicata; tecnica industriale e commerciale;
- c) i dipendenti pubblici che dimostrino esperienza in materia di società fiduciarie e di revisione, ovvero di aver svolto attività ispettiva presso società o istituzioni autorizzate.

#### **Art. 4**

##### *(Requisiti di onorabilità)*

#### 1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva, anche a seguito di giudizio abbreviato o con pena condizionalmente sospesa ovvero applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale:
  - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza;



e) svolgono o hanno precedentemente svolto funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo in società destinatarie di provvedimenti cautelari o di revoca delle autorizzazioni disposti dalle competenti autorità di vigilanza.

2. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

#### **Art. 5**

*(Conflitto di interessi e formazione obbligatoria)*

1. L'assunzione dell'incarico è in ogni caso subordinata alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e rapporti professionali, in corso o pregressi, con la società ispezionanda e le società ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430;

2. Costituisce inoltre, condizione per l'inserimento nell'elenco, l'acquisizione di una specifica formazione le cui modalità saranno stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy.

#### **Art. 6**

*(Emolumenti)*

Il compenso previsto per l'esecuzione degli incarichi affidati ed il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute e documentate, vengono determinati, anche tenuto conto della complessità e della qualità del lavoro svolto, in base a quanto stabilito nel decreto ministeriale del 31 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2016, n. 92, recante *Determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le società fiduciarie e di revisione* e sono a carico esclusivo delle società ispezionate.

#### **Art. 7**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione, sono iscritti a domanda gli esperti inseriti nell'elenco istituito ai sensi del decreto ministeriale del 18 giugno 1993 e coloro che hanno finora espletato incarichi ispettivi di cui al decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430;

2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale del 18 giugno 1993.



Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

Roma, 31 luglio 2023

IL MINISTRO

ADOLFO URSO